



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/1 DEL 26.03.2020

Oggetto: Indicazioni per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza durante l'emergenza COVID-19.

L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, richiamando il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti le misure attuative del succitato Decreto legge, nonché le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, fa osservare come le regole atte a contenere la diffusione del contagio vadano applicate a qualunque tipologia di servizio o prestazione. A tal fine propone all'approvazione della Giunta le misure di dettaglio sotto specificate, relative alle modalità di prestazione dei servizi dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza, istituiti ai sensi della L.R. 8/2007, nella attuale fase di emergenza per il virus COVID19.

Centri antiviolenza e sedi operative

Gli accessi nei Centri antiviolenza dovranno essere contingentati, consentendo lo svolgimento di consulenze in sede solo nei casi di estrema urgenza, e nel rispetto di tutte le norme di cautela previste dalle disposizioni nazionali. I Centri antiviolenza rimangono comunque operativi telefonicamente, via mail o con altre modalità telematiche, per fornire informazioni e effettuare consulenze a distanza.

Le attività in loco delle sedi operative e degli sportelli dei Centri antiviolenza sono sospese: tali strutture continueranno comunque ad erogare i servizi attraverso l'utilizzo e il potenziamento di tutti i mezzi della comunicazione "a distanza" (telefono/email, app ecc);

In relazione alle mutate modalità di organizzazione del servizio, i Centri dovranno dare la più ampia e adeguata informazione alle utenti, tramite avvisi affissi presso gli sportelli, info sui propri siti internet, sulle pagine dei social, nonché tramite messaggistica registrata sui numeri dedicati.

Case di accoglienza

Nelle Case di accoglienza deve essere garantita l'assistenza continuativa alle ospiti e ai loro figli minori, pur nel rispetto di tutte le norme di cautela previste dalle direttive nazionali. I nuovi inserimenti in emergenza sono consentiti se vi sono spazi adeguati al rispetto delle norme di sicurezza adottate dal Governo e dei relativi obblighi sul rispetto del distanziamento sociale



(isolamento dei malati, quarantena dei soggetti esposti, misure per i luoghi di lavoro, divieto di assembramento). A questo proposito l'Assessore ricorda che il Ministro dell'Interno ha inviato una Circolare a tutte le Prefetture perché, a seguito delle difficoltà riscontrate in questa gravissima emergenza nell'accogliere le donne vittime di violenza, possano essere individuati e resi disponibili ulteriori alloggi, con la garanzia della necessaria sicurezza sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, infatti, che prevede la requisizione in uso o in proprietà di immobili, con la su indicata Circolare si invitano i Prefetti, attraverso il coinvolgimento dei Sindaci e delle associazioni che operano sul territorio, ad individuare, o a confermare laddove già esistenti, nuove soluzioni alloggiative, anche temporanee, nelle quali offrire ospitalità alle donne vittime di violenza che per motivi sanitari non possono trovare accoglienza negli esistenti Centri antiviolenza e nelle Case Rifugio. Pertanto, i Centri antiviolenza e le Case di accoglienza possono rivolgersi alle Prefetture per trovare adeguate soluzioni in caso di difficoltà a fornire accoglienza alle donne vittime di violenza.

L'Assessore propone inoltre che, per quanto possibile, venga garantito ai figli minori delle vittime, se in età scolare, il collegamento a distanza per la fruizione delle lezioni e per lo svolgimento dei compiti on line; l'Assessore, al riguardo, dà atto che al momento sono in corso di valutazione una serie di misure volte al reperimento di risorse, anche al fine di affrontare tali criticità.

Tali prescrizioni rimarranno valide per tutta la durata dell'emergenza così come definita dalle direttive nazionali e potranno essere modificate sulla base di nuove disposizioni ministeriali che dovessero nel frattempo essere emanate.

L'Assessore infine propone che, in ragione dell'emergenza, la presente delibera espliciti immediata efficacia, propone altresì di dare mandato agli Enti locali in cui insistono le Case di accoglienza e i Centri antiviolenza affinché diano massima diffusione al provvedimento e vigilino sull'osservanza dello stesso.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Sanità, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Direzione delle Politiche Sociali, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Sanità per gli aspetti di relativa competenza

DELIBERA

1) di approvare le Indicazioni per il funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza nel territorio regionale durante l'emergenza COVID19;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/1
DEL 26.03.2020

2) di mantenere tali indicazioni per tutta la durata dell'emergenza così come definita dalle direttive nazionali, riservandosi di modificarle sulla base di nuove disposizioni ministeriali che dovessero nel frattempo essere emanate;

3) di dare mandato agli Enti locali in cui insistono le Case di accoglienza e i Centri anti violenza affinché diano massima diffusione al provvedimento e vigilino sull'osservanza dello stesso.

In ragione dell'emergenza, la presente delibera esplica immediata efficacia.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

p. Il Presidente

Alessandra Zedda